

Studio Previtali srl

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

CONTRASTO all'abuso di SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio in materia di appalti e subappalti ha introdotto dal 01 gennaio 2020:

- nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente;
- limiti alla compensazione mediante F24;
- esteso il meccanismo dell'inversione contabile per le ritenute fiscali.

La nuova disciplina è entrata in vigore l'1 gennaio 2020, salvo che per il reverse charge delle ritenute d'acconto per il quale, invece, occorrerà attendere l'autorizzazione del Consiglio. I versamenti effettuati nel 2020 ma relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre 2019 continueranno ad essere soggetti alla disciplina previgente. Pertanto, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020.

La norma prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, ma le aziende committenti sono tenute a richiedere all'impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Ma **l'applicazione della norma riguarda esclusivamente:**

- l'affidamento a un'impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- svolgimento presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Inoltre al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l'impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- le deleghe;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Detto elenco dovrà prevedere:

- i lavoratori, identificati mediante codice fiscale;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In tal contesto, il legislatore ha consentito alle imprese appaltatrici, in alcuni casi, di richiedere l'esclusione dall'applicazione della nuova disciplina. Nello specifico, i requisiti che devono essere posseduti cumulativamente sono i seguenti:

- impresa attiva da almeno tre anni;
- regolarità con gli obblighi dichiarativi;



- aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

SINTESI:

Obblighi per il Committente

Il Committente (ivi compresi i condomini), in caso di appalti di opere e servizi rientranti nel campo di applicazione suddetto, è tenuto a:

- richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e in caso, alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento delle ritenute irpef, nonché delle ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale, operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato;
- controllare e riscontrare il corretto e congruo versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore/subappaltatore, o affidatario.

Obblighi per l'Appaltatore/Subappaltatore/Affidatario

È tenuto a:

- versare le ritenute fiscali trattenute ai lavoratori dipendenti (Irpef, add. Regionale, Add. Comunale) in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate (su ogni specifico appalto/servizio), con distinte deleghe di pagamento (Mod. F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione (a tal proposito l'Agenzia delle Entrate con Circolare 109/2019 ha istituito apposito "Codice Committente 09" da indicare nel modello F24 nella sezione del coobbligato);
- trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di versamento del Mod. F24 (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate);
- le deleghe di pagamento (Mod.F24) ad attestazione del versamento delle ritenute;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio:
- delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- dell'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra elencati il Committente sarà tenuto a:

- 1) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati sino al 20% del valore dell'opera o del servizio o per l'importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
- 2) darne comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

COMPENSAZIONE in F24 VIETATA

Altra misura di contrasto alla somministrazione illecita riguarda le compensazioni c.d.



orizzontali, cioè con altri tributi. In particolare, per gli appaltatori, affidatari e subappaltatori non è possibile utilizzare la compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto, quale modalità di estinzione delle obbligazioni.

Anche in questo caso, la decorrenza è dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'interpretazione non può che essere analoga a quella relativa agli obblighi in materia di ritenute fiscali e dunque la norma deve intendersi operativa solo per le compensazioni dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi a far data da quelli di competenza del mese di gennaio 2020.

La compensazione è dunque inibita relativamente ai contributi e premi maturati (INPS e INAIL) nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Pertanto, il riferimento è sempre all'appalto, affidamento o altra ipotesi per la quale ricorrono gli obblighi previsti dalle norme per il contrasto all'abuso della somministrazione di manodopera, esaminati precedentemente. Si precisa infine che i soggetti destinatari dell'esclusione dalla disciplina in materia di ritenute fiscali, di cui all'art. 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241/1997, potranno continuare ad avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto.

NOTA BENE: per maggiori informazioni il lavoro effettuato a titolo di l'approfondimento del 07/01/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è reperibile a seguente link: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_07012020_somministrazione_illecita_web.pdf

Madone, 11 gennaio 2020

